



Piazza Mater et Magistra, 1
Tel. 035 791343
Fax. 035 790204

CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

Servizio Tributi

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 12.04.2025.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e Presupposto dell'imposta	3
Articolo 2 bis - Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile della riscossione	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Esenzioni	3
Articolo 6 - Obblighi del gestore	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	4
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta	4
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	5
Articolo 11 - Rimborsi	5
Articolo 12 - Contenzioso	5
Articolo 13 - Destinazione del gettito	5
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Istituzione e Presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nel portale del federalismo.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive intese come tutte le strutture di qualsiasi tipo che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, comprendendo anche gli immobili o parti di essi destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella Legge 21/06/2017 n. 96, ubicati nel territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 2 bis - Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili

1. La Giunta Comunale - in caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche - con propria deliberazione può adottare misure straordinarie di sostegno, di sospensione temporanea dell'obbligazione giuridica tributaria e patrimoniale, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti dichiarativi comunali e riversamenti dei pagamenti.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile della riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella Legge 21/06/2017 n. 96 anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con diritto di rivalsa sul soggetto passivo ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. Le tariffe dell'imposta sono differenziate tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2, secondo criteri di gradualità stabiliti in rapporto alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle medesime, tenendo conto, per gli alberghi, anche della classificazione attribuita mediante il numero di stelle.

Articolo 5 – Esenzioni

4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;
 - c) gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia, che pernottano per ragioni di servizio;

- d) i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.
- e) i soggetti destinatari di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione.

Articolo 6 – Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive, intese ai sensi del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente comunicare la propria struttura al Comune.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
3. I gestori hanno l'obbligo di rendicontare e versare trimestralmente all'Ente, secondo quanto previsto al successivo articolo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili.
4. La rendicontazione (dichiarazione) e il versamento dovranno essere effettuate tramite le procedure previste dalla legge e rese note sul sito del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
5. I gestori delle strutture ricettive devono inoltre presentare la dichiarazione ministeriale cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Essa va presentata anche se l'imposta dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura, corrispondono l'imposta al gestore, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro:
 - il 15 aprile per le somme riscosse dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - il 15 luglio per le somme riscosse dal 1° aprile al 30 giugno;
 - il 15 ottobre per le somme riscosse dal 1° luglio al 30 settembre;
 - il 15 gennaio per le somme riscosse dal 1° ottobre al 31 dicembre.
3. Il riversamento dovrà essere effettuato tramite le procedure previste dalla legge e rese note sul sito del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui al presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'art. 1 comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 e 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il rifiuto della compilazione del modulo previsto dall'art.6, comma 2 da parte dell'ospite è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 € ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscalate coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 12,00 €.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Destinazione del gettito

1. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con gli operatori turistici che gestiscono le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, determina annualmente la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, finalizzandole al sostegno dello sviluppo del sistema turistico.
2. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di valutare i relativi effetti, di aggiornare le disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale istituisce un tavolo tecnico composto dai propri Assessori e Funzionari e dai rappresentanti degli operatori turistici.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento come eventualmente riformato da atti successivi è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza Locale ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito informatico del ministero.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge.